REGOLAMENTO (CEE) N. 2581/88 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 1988

relativo alla fornitura di olio di palma raffinato al Nicaragua a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

25 20

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1870/88 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, con decisione dell'8 giugno 1988 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del Nicaragua, la Commissione ha assegnato a questo paese 1 500 t di olio di palma raffinato;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilizzazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (*); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di olio di palma raffinato a favore del Nicaragua a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1988.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

^{(&#}x27;) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (') GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7. (') GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.